




## Regolamento comunale per l'affidamento di beni confiscati alla criminalità organizzata

Approvato dalla Commissione Straordinaria con le funzioni del Consiglio Comunale

Deliberazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Giuseppe Tasca

IL CAPO SETTORE  
Ing. Andrea Pisani



### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, commi 201 e 202, trasferiti al Comune di Scicli ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e quindi facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e non utilizzati per finalità istituzionali.

Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure autorizzare l'utilizzo in concessione a titolo gratuito in favore di comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 08/11/1991 n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura per tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, ad associazioni ambientaliste o di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 08/07/1986, n. 349 e successive modifiche. A tal fine viene istituito l'albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Scicli.

L'Albo speciale deve essere affisso all'albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

### **Art. 2 - Finalità**

La concessione del bene è finalizzata alla realizzazione di attività sociali al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e offrire un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione per contrastare il disagio sociale, l'emarginazione e trasformare il frutto delle condotte illecite in azioni socialmente utili alla comunità.

In nessun caso l'attività svolta nel bene concesso in uso può avere come fine il lucro, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 14.

### **Art. 3 - Elenco dei beni disponibili**

Sul portale del Comune di Scicli (<http://www.comune.scicli.rg.it> - Sezione "Amministrazione Trasparente" alla Voce "Beni Immobili e Gestione Patrimonio"), è possibile consultare l'elenco dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Patrimonio Comunale per finalità istituzionali. Tale elenco verrà aggiornato con cadenza periodica.

L'elenco conterrà i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzo del bene, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del cessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata della concessione.

### **Art. 4 - Concessione in uso di terzi – Modalità e Organo Competente**

I beni vengono concessi in uso con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Capo Settore al cui interno è affidato il Servizio Patrimonio sulla base delle risultanze di apposita selezione pubblica che dovrà essere esperita in conformità al presente Regolamento.

In esecuzione delle direttive dell'organo politico e/o deliberazione di Giunta Municipale, il Capo Settore al cui interno è affidato il Servizio Patrimonio, provvederà ad iniziare l'iter amministrativo indirizzato al rilascio della concessione del bene mediante avviso pubblico e successivamente provvederà alla sottoscrizione della concessione che dovrà prevedere in particolare le finalità, la durata, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di controllo sull'utilizzazione del bene, le condizioni per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi in uso a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Il provvedimento di concessione dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente e alle persone dei soci degli amministratori.

Nel caso in cui dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere che l'ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato il responsabile non potrà adottare il provvedimento concessorio, nel caso fosse stato adottato, esso va revocato.

La concessione in uso a terzi del bene avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa, che disciplina anche i rapporti tra concedente e concessionario.

Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

### **Art. 5 - Criteri e procedimento di assegnazione**

La concessione dei beni ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica.

A tal fine verrà approvato, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed in quelle previste dalle disposizioni di legge che regolano la specifica materia, apposito avviso pubblico da parte del Responsabile del Settore al cui interno è affidato il Servizio Patrimonio.

Nell'avviso pubblico, che di norma deve essere affisso all'Albo pretorio e sul portale del Comune per almeno 30 giorni consecutivi, dovranno essere specificati i contenuti delle istanze di partecipazione, i criteri da assumere per l'esame comparativo dei progetti offerta.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Scicli dai soggetti di cui all'art. 1 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti previsti nello avviso pubblico, volti a consentire, la scelta del terzo concessionario.

In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, di cui al successivo art. 6, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico ed alle finalità della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 commi dal 201 al 202 (disposizioni relative ai beni confiscati).

In ogni caso l'utilizzo del bene dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione per i servizi immobiliari, Direzione Gestione beni confiscati.

Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene relativa all'ultimo triennio, dell'esperienza in materia di gestione dei beni confiscati, della struttura e della dimensione organizzativa.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario verranno altresì presi in considerazione:

1. La capacità tecnico-amministrativa del soggetto richiedente;
2. La rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte;
3. Eventuale esperienza nelle attività sociali proposte o comunque esperienza consolidata nel campo del sociale e del volontariato;
4. Vocazione dell'immobile a svolgere il tipo di attività esercitata dal richiedente (ricreativa, culturale, sportiva, ambientale aggregativa universitaria etc. etc.)

#### **Art. 6 - Composizione della Commissione**

La Commissione per la valutazione delle istanze sarà così composta:

- Capo Settore al cui interno è affidato il Servizio Patrimonio-(Presidente)
- Responsabile del Servizio Patrimonio-(componente)
- Responsabile dei Servizi Sociali (Componente)
- Servizi di supporto e segreteria saranno individuati dal Presidente, nominato tra tutto il personale Amministrativo dell'Ente (Segretario verbalizzante)

I verbali delle sedute della Commissione sono pubblici e dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

Inoltre, potrà essere nominato, dall'organo politico, Sindaco e/o Giunta Municipale, un professionista esterno, con documentata esperienza in gestione dei beni, in qualità di Componente aggiunto. Tale nomina dovrà essere espressamente indicata nella direttive dell'organo politico e/o deliberazione di Giunta Municipale, indirizzata al Capo Settore al cui interno è affidato il Servizio Patrimonio, che autorizza lo stesso ad iniziare l'iter amministrativo indirizzato al rilascio della concessione

#### **Art. 7 - Requisiti dei Richiedenti**

I soggetti di cui all'art.1 del presente Regolamento per partecipare all'avviso pubblico possono presentare istanza in carta semplice e allegare i seguenti documenti:

- a) Scheda anagrafica.
- b) Atto Costitutivo e Statuto.
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016.
- d) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi:
  - Iscrizione alla Camera di Commercio;
  - Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative a mutualità prevalente;
  - Iscrizione all'Albo Regionale;
  - Certificato di revisione.
- e) Per le organizzazioni di volontariato:
  - Iscrizione all'apposito Albo.
- f) Per le altre ONLUS:
  - Iscrizione all'anagrafe dell'ONLUS.
- g) Per le associazioni di Promozione Sociale:
  - Iscrizione all'apposito Albo.
- h) Relazione descrittiva delle attività svolte e dell'esperienza posseduta.
- i) Elenco della compagine sociale.
- j) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare con rappresentazione delle attività e dei servizi che si intendono realizzare.
- l) Elenco degli eventuali lavori e/o degli interventi che si intendono effettuare.
- m) Adesione al Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa.
- n) Dichiarazione del legale rappresentante attestante che i componenti dell'Organo di governo dell'ente non siano amministratori o dipendenti comunali e che non abbiano nessun legame di parentela sino al 4° grado con gli stessi.

### **Art. 8 - Durata della concessione e rinnovo**

L'affidamento dei beni di cui al seguente regolamento è disciplinato da apposita concessione, di cui all'art. 4 del presente regolamento, per un periodo da stabilirsi a seconda della destinazione d'uso del bene e comunque non superiore a 10 (dieci) anni e non inferiore di 6 (sei) anni, in base a:

- La possibilità di avvicendamento degli enti nel godimento dei beni.
- La possibilità di determinare la durata della concessione sulla base di eventuali lavori di ristrutturazione ordinari e/o straordinari, i cui costi, sostenuti dal concessionario, siano ammortizzabili attraverso un congruo piano di ammortamento pari al valore dell'investimento sostenuto.

Prima di stipulare la convenzione verrà redatto apposito verbale di consegna del bene con indicato lo stato di consistenza.

L'affidamento è a titolo gratuito.

Persistendo le condizioni e i requisiti, la concessione può essere rinnovata a richiesta dell'assegnatario, da effettuarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 9 - Obblighi del Concessionario**

Il contratto di concessione, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene, deve prevedere a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio comunale;
- L'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- L'obbligo di stipulare obbligatoria polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile;
- L'obbligo di attivare apposita polizza fideiussoria quale cauzione per eventuali danni arrecati al bene concesso, con garanzia non inferiore al 10% del valore dell'immobile;
- L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- L'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- L'onere delle spese per le utenze, necessarie alla gestione dei locali;
- L'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- L'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- L'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 (trenta) x cm 60

(sessanta) di metallo color bianco con scritta visibile sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Scicli in alto al centro, il numero della concessione, anche la seguente dicitura: Bene confiscato alla Mafia acquisito al patrimonio del Comune di Scicli;

- L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgato relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Scicli in alto;
- L'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso.
- L'obbligo di rendicontare annualmente tutte le spese effettuate per manutenzione ordinaria, straordinaria.

Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione Comunale richiederà al concessionario l'immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale.

In caso di reiterata inottemperanza l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;

#### **Art. 10 - Divieto di cessione della Concessione**

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

#### **Art. 11 - Ispezioni e Controlli**

E' rimesso al Comando del Corpo della Polizia Municipale, unitamente ad altri funzionari tecnici, appositamente incaricati, il controllo sul concessionario dei beni e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge, dal presente regolamento e dall'atto di concessione. Il Responsabile del Settore al cui interno è affidata il Settore Patrimonio verifica, almeno annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni. Il Responsabile del Settore al cui interno è affidata il Servizio Patrimonio può in ogni momento procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell'affidamento.

#### **Art. 12 - Revoca e decadenza**

La concessione si riterrà decaduta, senza indennizzo e previa contestazione del relativo addebito, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o violi i contenuti della convenzione e del presente regolamento.

In ogni caso la concessione sarà revocata nei seguenti casi:

1. Qualora dovessero emergere a carico del concessionario elementi da far ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa o condizionamenti mafiosi nello svolgimento delle proprie attività.
2. Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159.
3. Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
4. Qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni alle norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.
5. Qualora il concessionario, in violazione dell'art.10 del presente Regolamento, ceda il bene a terzi.

6. Qualora il concessionario, anche per attività estranee al contenuto della convenzione, sia parte in rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, con soggetti le cui caratteristiche o composizioni sociali evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso.

7. Qualora il concessionario non effettui gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico, provocando un danno al bene oggetto di concessione.

#### **Art. 13 - Azione risarcitoria**

La violazione di uno degli articoli 9 e 12 comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Scicli.

L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale.

Il concessionario che, al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità, non potrà presentare al Comune di Scicli, altre richieste di affidamento o concessione.

#### **Art. 14 - Utilizzo residuale dei beni confiscati**

I beni trasferiti al Comune di Scicli e non utilizzati per finalità istituzionali o sociali, in ragione della natura, tipologia e caratteristica del bene, o per mancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con deliberazione della Giunta Municipale per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

Per gli immobili che non possono essere utilizzati nemmeno ai sensi del presente articolo si procederà alla restituzione dei beni medesimi alla competente Agenzia.

#### **Art. 15 - Norme Transitorie e Finali**

Le concessioni stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dai relativi provvedimenti di concessione fino alla loro naturale scadenza.


Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

#### **Art. 17- Adeguamenti del regolamento**

Per tutte le modificazioni ed integrazioni in cui si modifica il presente regolamento, la competenza è del Consiglio Comunale".

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned in the bottom right corner of the page.